

## **ARTICOLO 15**

**Diritto delle persone portatrici di handicap  
all'autonomia, all'integrazione sociale e alla  
partecipazione alla vita della comunità**

## §. 1

### Domanda A

Nel precedente rapporto del governo italiano sull'applicazione dell'articolo 15 della Carta Sociale europea emendata erano stati illustrati i vari criteri utilizzati per la definizione di persona disabile. In considerazione del fatto che tali criteri sono tuttora validi ed applicati, si rinvia a quanto precisato nel citato rapporto.

La principale fonte di dati utilizzata per stimare il numero delle persone con disabilità presenti in Italia è l'indagine ISTAT sulle *Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari* del 2004-2005. In base alle stime ottenute da tale indagine, emerge che in Italia le persone con disabilità sono **2.609.000**, pari al **4,8%** circa della popolazione di **6 anni e più** che vive in famiglia. La stima si basa su un criterio molto restrittivo di disabilità, quello che considera come persone disabili unicamente quelle che nel corso dell'intervista hanno riferito una totale mancanza di autonomia per almeno una funzione essenziale della vita. Nell'indagine sulla salute non sono compresi i bambini fino a 5 anni in quanto lo strumento utilizzato non è idoneo a fornire indicazioni utili per questa fascia di popolazione. E' possibile stimare il numero di bambini con disabilità utilizzando i dati provenienti dalle certificazioni scolastiche e facendo alcuni ipotesi esemplificative riguardo al trend della disabilità nella prima infanzia. Occorre sottolineare, però, che nel numero delle certificazioni non sono compresi i bambini in età prescolare, in quanto non vi è obbligo di iscrizione alla scuola dell'infanzia (bambini dai 3 ai 5 anni). Dai dati provenienti dal Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca) la prevalenza di bambini con disabilità che frequentano la prima classe della scuola primaria è pari all'1,32%. Ipotizzando un trend lineare nell'aumento della prevalenza di disabilità da 0 a 6 anni e considerando come punto di prevalenza alla nascita dell'1% e di arrivo a 6 anni dell'1,32%, si possono stimare, complessivamente, un numero di bambini con disabilità fra 0 e 5 anni pari a circa **42.460**. (v. tabelle, 1, 1D,2).

**Tabella 1. Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia. Valori assoluti e tassi per 100 persone. Anno 2004-2005.**

	6-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70-74	75-79	80 e più	Totale
<b>Valori assoluti (dati in migliaia)</b>											
Maschi	41	19	28	46	51	76	64	99	131	328	<b>882</b>
Femmine	39	17	23	41	50	98	111	180	289	879	<b>1.727</b>
Maschi e Femmine	80	36	52	86	101	174	174	279	420	1.207	<b>2.609</b>
<b>Tassi per 100 persone</b>											
Maschi	1,6	0,6	0,7	1,0	1,4	2,2	4,3	7,7	13,4	35,8	<b>3,3</b>
Femmine	1,6	0,6	0,6	0,9	1,3	2,7	6,5	11,4	20,8	48,9	<b>6,1</b>
Maschi e Femmine	1,6	0,6	0,6	0,9	1,3	2,5	5,5	9,7	17,8	44,5	<b>4,8</b>

Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 2004-2005.

**Tabella 1D. Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia. Valori assoluti e tassi per 100 persone. Anno 2004-2005.**

<b>Valori assoluti (dati in migliaia)</b>											
Maschi	da 6 a 14 anni	41	da 15 a 24 anni	19	da 25 a 34 anni	28	da 35 a 44 anni	46	da 45 a 54 anni	51	da 55 a 64 anni
Femmine	da 6 a 14 anni	39	da 15 a 24 anni	17	da 25 a 34 anni	24	da 35 a 44 anni	41	da 45 a 54 anni	50	da 55 a 64 anni
Maschi e Femmine	da 6 a 14 anni	81	da 15 a 24 anni	36	da 25 a 34 anni	52	da 35 a 44 anni	86	da 45 a 54 anni	101	da 55 a 64 anni
Maschi	da 65 a 69 anni	64	da 70 a 74 anni	99	da 75 a 79 anni	131	da 80 in poi	328	Totale		<b>882</b>
Femmine	da 65 a 69 anni	111	da 70 a 74 anni	180	da 75 a 79 anni	289	da 80 in poi	879	Totale		<b>1.727</b>
Maschi e Femmine	da 65 a 69 anni	174	da 70 a 74 anni	278	da 75 a 79 anni	420	da 80 in poi	1.207	Totale		<b>2.609</b>
<b>Tassi per 100 persone</b>											
Maschi	da 6 a 14 anni	1,6	da 15 a 24 anni	0,6	da 25 a 34 anni	0,7	da 35 a 44 anni	1,0	da 45 a 54 anni	1,4	da 55 a 64 anni
Femmine	da 6 a 14 anni	1,6	da 15 a 24 anni	0,6	da 25 a 34 anni	0,6	da 35 a 44 anni	0,9	da 45 a 54 anni	1,3	da 55 a 64 anni
Maschi e Femmine	da 6 a 14 anni	1,6	da 15 a 24 anni	0,6	da 25 a 34 anni	0,6	da 35 a 44 anni	0,9	da 45 a 54 anni	1,3	da 55 a 64 anni
Maschi	da 65 a 69 anni	4,3	da 70 a 74 anni	7,7	da 75 a 79 anni	13,4	da 80 in poi	35,8	Totale		<b>3,3</b>
Femmine	da 65 a 69 anni	6,5	da 70 a 74 anni	11,4	da 75 a 79 anni	20,8	da 80 in poi	48,9	Totale		<b>6,1</b>
Maschi e Femmine	da 65 a 69 anni	5,5	da 70 a 74 anni	9,7	da 75 a 79 anni	17,8	da 80 in poi	44,5	Totale		<b>4,8</b>

Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 1999-2000.

**Tabella 2. Persone con disabilità e anziani non autosufficienti ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per sesso. Anno 2003.**

	<b>Persone con disabilità con meno di 18 anni</b>	<b>Persone con disabilità con 18-64 anni</b>	<b>Anziani non autosufficienti</b>	<b>Totale</b>
Maschi	898	17.919	34.216	<b>53.033</b>
Femmine	725	14.417	121.959	<b>137.101</b>
Maschi e Femmine	1.623	32.336	156.175	<b>190.134</b>

Fonte: ISTAT, Indagine sui Presidi residenziali socio-assistenziali. Anno 2003

### Domanda B

Per quanto concerne il diritto allo studio dei ragazzi disabili, il loro inserimento nella scuola nonché le modalità di certificazione della disabilità, si rinvia a quanto precisato nel precedente rapporto del governo italiano, non essendo intervenute modifiche normative. Relativamente al sistema di orientamento e di formazione professionale si fa riferimento a quanto indicato negli articoli 9 e 10 del presente rapporto.

### Domanda C

Come illustrato nei precedenti rapporti, tutte le misure indicate nella Domanda B sono accessibili a qualunque soggetto disabile, a prescindere dall'età, dalla natura e dall'origine dell'handicap.

### Domanda D

Si forniscono, di seguito, dati riguardanti il numero degli studenti disabili nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nell'anno scolastico **2005/2006** il numero delle scuole sul territorio nazionale era di **57.554** unità, di cui **41.630** statali e circa **16.000** gestite da enti non statali, prevalentemente privati (**12.040**). Le 57.554 scuole sono così suddivise: **24.886** scuole dell'infanzia, **18.218** scuole primarie, **7.886** scuole secondarie di I grado e **6.567** scuole secondarie di II grado.

Nell'anno scolastico **2005/2006** gli alunni con disabilità nelle scuole statali e non statali sono stati **178.220**, pari al **2%** di tutti gli alunni; di questi **165.291** frequentano le scuole statali. Gli alunni disabili sono così distribuiti: **17.481** nella scuola dell'infanzia, **67.755** nella scuola primaria, **55.244** nella scuola secondaria di I grado e **37.740** nella scuola secondaria di II grado.

I docenti di sostegno, a seguito dell'inserimento sempre crescente degli alunni disabili nella scuola, sono passati da 65.615 nel 2000/2001 a **83.761** nel **2005/2006**, raggiungendo il 10% del totale dei docenti. Fra i docenti di sostegno, l'aumento riguarda quelli a tempo determinato che costituiscono attualmente il 47,4%. Negli ultimi anni si è fatto ricorso in misura crescente alla possibilità, offerta dalla legge 449/97, di assumere, in presenza di

handicap particolarmente gravi, insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato, in deroga al rapporto docenti/alunni prefissato dalla legge stessa. Nell'anno scolastico **2006/2007**, a fronte di **172.114** alunni disabili gli insegnanti di sostegno sono stati **86.447**, vale a dire un rapporto docente/alunni di 1,99.

Secondo i dati rilevati dall'Indagine MIUR-CINECA del 2005, il numero degli studenti disabili iscritti all'Università è in continuo aumento. Infatti, dall'anno accademico 2000-01 all'anno accademico 2004-2005 (ultimo anno utile per tale rilevazione) gli studenti con disabilità passano da 4.813 a **9.134** iscritti; in particolare nel quinquennio considerato si è avuto un incremento relativo pari al 90%. La distribuzione per tipologia di disabilità mostra che gli studenti con disabilità motorie costituiscono la percentuale maggiore (30,8%) degli iscritti disabili all'anno accademico 2004-2005, mentre le percentuali minori si riscontrano nei casi di studenti con difficoltà mentali (3,2%) e con dislessia (0,7%).

Al fine di favorire il raggiungimento delle finalità proprie del collocamento mirato, il legislatore ha previsto, nell'ambito degli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 13 della legge 68/99, la possibilità di far svolgere alle persone disabili "tirocini finalizzati all'assunzione", attraverso la stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 11 della predetta legge. **Il tirocinio è un inserimento temporaneo nel mondo lavorativo, tra l'altro, utile all'orientamento delle scelte professionali o all'acquisizione di una esperienza pratica e formativa nella realtà aziendale in cui si auspica di collocare il tirocinante.** I vantaggi ricavati dall'utilizzazione dello strumento sono di varia natura. In primo luogo il disabile, per tutta la durata del tirocinio, concorre alla copertura della quota di riserva consentendo così al datore di lavoro l'adempimento dell'obbligo di assunzione previsto dalla legge. Inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 3, prevedono l'obbligo da parte del datore di lavoro di assicurare i disabili tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante "convenzioni con l'INAIL", mentre, per quanto concerne la responsabilità civile, i relativi oneri finanziari sono posti a carico del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. In ordine alla durata del tirocinio, fissata dal legislatore fino ad un massimo di dodici mesi, appare opportuno rilevare la possibilità per il datore di lavoro di rinnovare, per una sola volta, il rapporto di lavoro. Si tratta di una previsione particolarmente incentivante in quanto risponde ad una duplice esigenza: da una parte, è favorevole al datore di lavoro relativamente all'obbligo di assunzione, dall'altra è preziosa per il tirocinante per il quale si configurerebbe un ulteriore periodo di formazione e di "adattamento", in previsione di futuri sbocchi professionali. Tale istituto ha interessato il **9,6%** dei lavoratori disabili iscritti nelle liste previste dalla legge 68/99.

Riguardo il numero delle persone disabili che hanno usufruito dei servizi generali di orientamento professionale posti in essere dai Centri accreditati, si fa presente che, allo stato attuale, non è possibile fornire un dato esatto circa l'entità del fenomeno. Gli unici dati disponibili sono quelli riconducibili ad un'indagine campionaria svolta dall'ISFOL (Istituto per lo Sviluppo dell'Orientamento e della Formazione professionale dei Lavoratori) nel corso del 2004, su *"Percorsi di orientamento- Indagine nazionale sulle buone*

*pratiche*". Dall'indagine condotta su 492 Centri d'orientamento sia pubblici che privati, risultava che il 4,1% dell'utenza era costituito da disabili.

Un analogo problema riguarda la quantificazione del numero di studenti disabili che, nel periodo preso ad esame per il presente rapporto, hanno frequentato percorsi di istruzione e formazione professionale posti in atto da Agenzie formative accreditate.

A titolo informativo, si riportano, di seguito, i dati relativi ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati nel corso degli ultimi due anni dalle Agenzie formative accreditate e riguardanti l'insieme dei partecipanti, senza alcuna distinzione in base alla disabilità. A distanza di quattro anni dall'Accordo-quadro siglato il 19 giugno 2003 tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali si registra un continuo e costante incremento del numero di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Nell'anno scolastico formativo 2003/2004 i percorsi formativi sono stati 1460; nell'anno successivo (2004/2005) il numero ha raggiunto i 4.032 percorsi avviati, che comprendono il primo anno del triennio **2004/2005-2006/2007**, il secondo anno dei percorsi del triennio 2003/4-2005/6 e il terzo anno dei percorsi iniziati in alcune regioni nel 2002/3. Il numero delle regioni coinvolte nella sperimentazione è passato da 5, nella fase iniziale di sperimentazione pre-Accordo quadro nell'anno scolastico formativo 2002/2003, a 19 regioni nel 2004/05. Anche il numero degli studenti continua a crescere: dai 25.347 del 2003/04 ai **72.034** del 2004/2005.

Per quanto concerne, invece, il numero di alunni disabili coinvolti nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale - facente capo al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - per l'anno scolastico **2004/2005** (ultima rilevazione disponibile) si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

*La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - con sentenza n. 180203 del 21.08.2006, ha accolto il ricorso di un invalido civile avviato obbligatoriamente al lavoro (ex legge n. 68/99) stabilendo che il rifiuto dell'assunzione non è giustificato dalla mancanza delle attitudini professionali da parte dell'invalido, al quale dovrà comunque essere garantito un impiego, anche se non rispondente alle esigenze aziendali.*

*Nella fattispecie, l'azienda aveva motivato il rifiuto di assumere l'invalido col fatto che mancavano, al suo interno, posizioni di lavoro alle quali adibire l'invalido e, in proposito, la società aveva rilevato che non poteva essere obbligata a modificare o adeguare la propria organizzazione aziendale. La Corte ha argomentato che l'azienda ha facoltà di chiedere, a sua scelta, soltanto l'avviamento obbligatorio di lavoratori con la qualifica di operaio, oppure di impiegato, ma non pretendere che siano in possesso di specifici requisiti di professionalità. Solo eccezionalmente, secondo la Corte, il datore di lavoro può rifiutare l'assunzione obbligatoria del prestatore avviatogli in applicazione della legge n. 68/99, e cioè solo nel caso in cui lo svolgimento dell'attività da parte dell'invalido risulti potenzialmente pericoloso per la sua stessa sicurezza o per quella degli altri lavoratori, o possa tradursi in un pericolo per gli impianti.*

*L'istituto del collocamento obbligatorio di lavoratori appartenenti a categorie protette risponde alla finalità di consentire anche ad essi lo svolgimento di un'attività produttiva. Per tale motivo, ha osservato la Corte, la sua applicazione non può essere condizionata dal possesso di attitudini o di capacità professionali particolari, per cui il datore di lavoro, nel predisporre l'organizzazione*

*dell'impresa, dovrà prevedere nel suo interno posizioni di lavoro che possano essere ricoperte da personale non qualificato avviato obbligatoriamente in applicazione della legge n. 68/99.*

## §. 2

### **Domanda A**

Il quadro legislativo descritto nel precedente rapporto è rimasto invariato. Ad ogni buon conto, si intende approfondire alcuni aspetti della normativa anteriormente illustrata.

L'inserimento lavorativo dei disabili si inserisce all'interno della più ampia disciplina del mercato del lavoro, regolata dal Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - di attuazione della Legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 - e successivi decreti attuativi, che ha introdotto, fra le altre, almeno due importanti innovazioni che coinvolgono direttamente anche i lavoratori disabili: gli articoli 14 e 54.

Nell'articolo 14, (Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati) viene disciplinata la stipula di convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate o aderenti. Le convenzioni vengono stipulate fra i Servizi per l'impiego, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge. Nel caso in cui l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi per l'impiego, l'inserimento stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva. La congruità della commutabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale dovrà essere verificata dalla Commissione provinciale del Lavoro.

Nell'articolo 54 si disciplina l'istituto contrattuale del contratto di inserimento, come tipologia contrattuale estensibile anche a persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. La norma prevede che queste persone possano essere assunte sulla base di un progetto individuale di adattamento delle loro competenze professionali ad un determinato contesto lavorativo, di durata non inferiore a nove mesi e superiore a diciotto ( nel caso dei disabili la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi). Ai lavoratori svantaggiati assunti con contratto di inserimento si applicano gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro.

In materia di collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, disciplinato dalla legge 29 marzo 1985, n. 113, occorre segnalare il Disegno di legge n. 3138, attualmente in discussione alle Camere, concernente l'aggiornamento di tale disciplina.

*Come ampiamente descritto nel precedente rapporto del governo italiano, la legge 21 luglio 1961, n. 686 ha previsto obblighi di assunzione relativi ai massaggiatori e ai massoterapisti ciechi.*

Per quanto riguarda la **tutela del mantenimento del posto di lavoro da parte di persone disabili**, resta fermo quanto previsto dalla **legge n. 68/99 (articolo 13, comma 1, lettera c)**. Al momento attuale non si è in grado di fornire indicazioni sulla concreta applicazione di tale norma, né di stabilire con certezza se la sua introduzione abbia comportato un aumento del tasso di impiego di persone disabili nei luoghi ordinari di lavoro.

*In risposta alla richiesta del Comitato dei diritti sociali, contenuta nelle Conclusioni 2007, di conoscere se il datore di lavoro colpevole di azione discriminatoria nei confronti di una persona disabile possa essere sanzionato, oltre che obbligato a cessare il comportamento discriminatorio, si fa presente quanto segue. L'art. 3 della Legge 1° marzo 2006, n. 67 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") attua la tutela giurisdizionale nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e comma 8, del Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/98.) L'articolo citato prevede che, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, con proprio provvedimento, oltre ad ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, possa provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.*

## **Domanda B**

Nel **2005** in Italia, la popolazione disabile in età attiva, ovvero aventi un'età compresa fra i **15** ed i **64** anni, è stata stimata in circa **526.000** persone, di cui il **44,1% donne** (232.000 persone di sesso femminile).

La suddivisione geografica è la seguente:

- Nord Ovest – 144.000 (il 27.4%);
- Nord Est - 88.000 (il 16.7%);
- Centro - 101.000 (il 19.3%);
- Sud e Isole - 193.000 (il 36.6%).

Suddividendoli in classi di età:

- il 6.1% ha un'età compresa fra i 15 e i 29 anni;
- il 15.6% fra i 30 e i 39 anni;
- il 18.8% fra i 40 e i 49 anni;
- il restante 59.5% fra i 50 e i 64 anni.

Di queste **526.000** persone il **38.1%** (circa **200.000** persone) ha un'occupazione (come dipendenti il **78.1%** e come autonomi il restante **21.9%**).

Gli occupati si distribuiscono:

- Nord Ovest – il 41.3%
- Nord Est - il 41.9%
- Centro - il 41.6%

- Sud e Isole - il 32.1%

La distribuzione percentuale per settore di attività è la seguente:

- il 9.6% in agricoltura;
- il 16.1% nell'industria;
- il 2,2% nelle costruzioni;
- il 17.7% nel commercio;
- il 12.0% nei trasporti e nelle comunicazioni;
- il 5.7% nell'intermediazione finanziaria e servizi alle imprese;
- il 29.2% nella Pubblica Amministrazione, Istruzione e Sanità;
- un restante 7.4% in altri servizi.

La normativa vigente sul collocamento obbligatorio (Legge n. 68/99) consente l'iscrizione negli elenchi istituiti presso le Province per le condizioni di disabilità codificate ([v. rapporto precedente §.1](#)). A tal fine, l'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 prevede che possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, che abbiano compiuto i quindici anni di età e non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per i vari settori di attività pubblici e privati.

Tra le disposizioni transitorie e finali della Legge n. 68/99 si deve inoltre tener presente l'articolo 18, che attribuisce in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 concernente il regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge n. 68/99 prevede per dette categorie la possibilità di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio.

Infine, occorre precisare che l'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 richiede, ai fini del conseguimento dell'assegno mensile in favore degli invalidi parziali di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno di età, il possesso dello status di incollocato al lavoro, da comprovarsi attraverso l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

I dati di seguito forniti attengono al totale dei lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio.

Al **31.12.2005** il totale dei lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio è pari a **645.220** unità, di cui **317.291 uomini e 327.929 donne** così suddivisi:

**589.543** disabili, di cui **292.237 uomini e 297.306 donne**;

**45.274** iscritti ex art. 18 della legge 68/99, di cui **20.611 uomini e 24.663 donne**;

il totale dei **lavoratori avviati**, in forza della legge 68/99, è pari a **30.865** unità, di cui **11.537 donne**.

Per quanto riguarda i disabili avviati:

**2.720** sono stati avviati con chiamata numerica, di cui **906 donne**;  
**16.460** sono stati avviati con richiesta nominativa, di cui **6.298 donne**;  
**12.977** sono stati avviati tramite convenzione, di cui **5.023 donne**.

Al momento non sono disponibili dati per l'anno 2006.

Allo stato attuale, non si è in grado di fornire dati o stime riguardanti il numero delle imprese che rispettano l'obbligo delle quote da riservare ai soggetti disabili iscritti nelle liste di cui alla Legge 68/99. Inoltre, dai dati sopra forniti non è possibile desumere il numero dei lavoratori che presta la propria attività in ambiente protetto.

### **Domanda C**

**L'articolo 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118** (*"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"*) prevede la promozione di iniziative per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi. Si tratta, in genere, di persone con gravi disabilità per le quali è più difficile il ricorso al collocamento mirato.

Un'opportunità di inserimento lavorativo per questa categoria di persone è rappresentato dalle cooperative sociali. L'art. 12 della Legge n. 68/99 prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati, di stipulare convenzioni con i Centri per l'Impiego e le cooperative sociali di tipo B (o consorzi sociali) oppure con un libero professionista disabile per inserirvi temporaneamente un lavoratore disabile. Il lavoratore disabile deve essere assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione. La cooperativa sociale deve possedere alcuni requisiti che offrano garanzia di serietà:

- essere iscritta da almeno un anno nell'Albo Regionale delle cooperative;
- dimostrare di svolgere altre attività oltre quello oggetto della commessa.

Anche il libero professionista deve dimostrare di essere iscritto all'Albo da almeno un anno.

Alla cooperativa sociale o al libero professionista, il datore di lavoro affida commesse di lavoro per un importo non inferiore agli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riferiti al disabile.

Al lavoratore si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore del datore di lavoro che assume il lavoratore disabile. E' possibile derogare alla direttiva del contratto applicabile mediante apposita clausola inserita in convenzione e controfirmata dalle parti e dal lavoratore disabile.

Il titolare del rapporto di lavoro resta il datore di lavoro che ha assunto il disabile, ma per la gestione dell'orario, delle assenze e dei riposi, per il potere direttivo e disciplinare, così come per l'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, il lavoratore sarà soggetto di diritti e di doveri nei confronti della cooperativa che temporaneamente lo utilizza.

La convenzione può interessare 1 disabile se l'azienda ha meno di 50 dipendenti oppure il 30% dei lavoratori da assumere se ha più di 50 dipendenti. La sua durata massima è di 12 mesi, prorogabile solo per altri 12. Oltre tale termine è possibile stipulare una nuova convenzione per esigenze formative del lavoratore disabile solo con il parere conforme del Comitato tecnico.

La formazione del lavoratore disabile deve essere orientata, in considerazione delle competenze già possedute, all'acquisizione della professionalità necessaria a svolgere le mansioni presso il datore di lavoro che lo ha assunto.

Nella fase di stipula della convenzione viene coinvolto l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per la corretta determinazione degli oneri previdenziali afferenti al rapporto di lavoro.

**L'art. 14 del D.Lgs. 276/03**, già citato, ha previsto delle Convenzioni quadro per inserire i lavoratori disabili attraverso l'assunzione da parte della cooperativa sociale cui l'impresa conferisce delle commesse. I lavoratori disabili così assunti possono essere computati ai fini della copertura della quota di riserva da parte dei datori di lavoro privati.

La Convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Servizi del collocamento obbligatorio);
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse;
- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
- f) l'eventuale costituzione di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
- g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

Il comma 3 dell'art. 14 del citato D.Lgs. 276/03 prevede che l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi i lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. La valutazione viene effettuata, in via esclusiva, dai servizi del collocamento obbligatorio, ai fini della copertura della quota di riserva.

In considerazione sia del grado di disabilità delle persone che prestano la loro attività in luoghi di lavoro protetto sia del tipo di mansioni che possono essere loro attribuite, non è possibile fornire una stima del numero di tali lavoratori.

### §.3

Come ampiamente illustrato nel precedente rapporto del governo italiano, la Legge n. 328/2000 si basava su una logica istituzionale multi-livello, sul principio della programmazione integrata, sul decentramento degli interventi nonché sulla promozione della partnership pubblico/privato nella gestione dei vari interventi. I diversi livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale) erano, infatti, chiamati ad interagire tra loro. Nello spirito della legge, a questa sinergia di attori pubblici si aggiungeva il cosiddetto privato sociale, che doveva assolvere alla funzione di partecipazione della società civile alla gestione dei servizi, alla progettazione degli interventi ed alla stessa pianificazione complessiva del sistema. Luogo principe di questa complessa interazione era la cosiddetta *zona*, individuata dalla legge come ambito ottimale di offerta (integrata) dei servizi. L'identificazione delle *zone* (e la definizione dei Piani di zona) avrebbe dovuto indurre un processo di integrazione dei comuni di ridotte dimensioni. Inoltre, attraverso la definizione di *zone*, di norma coincidenti con i distretti sanitari (secondo la previsione dell'art. 8 della legge), si sarebbe dovuta favorire la gestione congiunta degli interventi ad integrazione socio-sanitaria.

Su tale disegno è intervenuta, nel 2001, l'approvazione della legge di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha confermato l'impianto ispiratore della Legge 328/2000, specie per quanto concerne l'opzione sull'ente locale come soggetto istituzionale preposto all'erogazione dei servizi (sussidiarietà verticale) e per la promozione di partnership pubblico/privato (sussidiarietà orizzontale). Sempre in continuità con la Legge 328/2000, l'offerta dei servizi è strettamente connessa al riconoscimento di veri e propri diritti sociali, la cui identificazione è stata affidata allo Stato tramite di Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), mentre la competenza legislativa in materia di politiche sociali è affidata in via esclusiva alle Regioni.

Il nuovo quadro costituzionale ha reso più complesso il processo di attuazione della legge quadro del 2000. Nei fatti, pur non essendo stato rinnovato il Piano nazionale dei servizi e degli interventi sociali, allo scadere della prima triennalità, né completata l'adozione delle normative quadro previste dalla legge, né identificati i LEP, le risorse sono state comunque dislocate, di anno in anno, dallo Stato alle regioni ed, in ultima istanza, ai comuni.

Per l'anno **2005**, il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ammontava a complessivi € 1.308.080.940,00. Di questi, € 106.000.000,00 sono destinati alle agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave, di cui all'articolo 33 della legge 104/92. Sempre nel 2005, le somme del predetto Fondo destinate ai Comuni ammontavano ad € 44.466.940,00 mentre quelle in favore delle Regioni ad € 518.000.000,00.

Nel **2006**, il Fondo ammontava complessivamente ad € 1.624.922.940,00, le somme destinate ai Comuni ad € 44.466.940,00, quelle destinate ad € 775.000.000,00. Sono stati destinati alle agevolazioni di cui al citato articolo 33 della legge 104/92, € 148.000.000,00.

\*\*\*

*In risposta alla richiesta del Comitato dei diritti sociali, contenuta nelle Conclusioni 2007, circa le prestazioni finanziarie a favore delle persone disabili si elencano le seguenti fattispecie: pensione di inabilità; assegno di invalidità; pensione per gli invalidi civili; indennità di accompagnamento*

## **PENSIONE DI INABILITÀ'**

E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale che possono far valere determinati requisiti contributivi.

L'infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'Inps e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. L'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.

### **Casi di incompatibilità**

Chi fa domanda di pensione di inabilità non può:

- svolgere un'attività lavorativa dipendente;
- essere iscritto ad un albo professionale;
- essere iscritto negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).-

### **Calcolo e Bonus contributivo**

L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo", corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell'età pensionabile, che per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini. Il "bonus contributivo" non può comunque far superare i 40 anni di anzianità contributiva.

Per le pensioni di inabilità, i cui titolari avevano al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, il "bonus" è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.

### **Pensione di inabilità e rendita Inail**

Dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.

In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall'Inps la differenza tra le due prestazioni.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti ("cristallizzazione") fino al riassorbimento del maggior importo pagato.

### **L'assegno per l'assistenza personale e continuativa**

I pensionati di inabilità possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana. L'assegno di assistenza viene concesso su domanda dell'interessato e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità. L'assegno per l'assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare di pensione di inabilità. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti. Dal 1° luglio 2006 l'assegno di assistenza è pari a **422,19** euro mensili. **L'assegno non spetta:**

- durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- nei periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione.

L'assegno è incompatibile con l'assegno mensile corrisposto dall'Inail agli invalidi per l'assistenza personale e continuativa.

L'assegno è ridotto per coloro che ricevono analoghe prestazioni da un altro ente previdenziale. In questo caso l'Inps corrisponde la differenza tra le due prestazioni.

La pensione di inabilità decorre:

- dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- oppure**
- dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività;
- oppure**
- dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

### **Il ricorso**

Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, si può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.

## **L'ASSEGNO DI INVALIDITÀ'**

E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale, che possono far valere determinati requisiti contributivi.

L'infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'Inps e tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

L'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità.

Occorre, inoltre, essere assicurati presso l'Inps da almeno 5 anni.

### **Integrazione al minimo**

Nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e l'interessato percepisca bassi redditi, l'importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (389,36 euro per il 2007). L'assegno non può comunque superare l'importo del trattamento minimo (436,14 euro nel 2007).

I limiti di reddito annui entro i quali è possibile ottenere le integrazioni sono i seguenti:

<b>Anno</b>	<b>Integrazione al minimo</b>	
	<b>Pensionato solo</b>	<b>Pensionato coniugato</b>
2006	€ 9.924,72	€ 14.887,08
2007	€ 10.123,36	€ 15.185,04

Rientrano nel calcolo del reddito, i redditi soggetti all'Irpef (stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.), i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni.

Non sono considerati redditi:

la casa di proprietà del richiedente l'assegno se vi abita;

i redditi esenti da Irpef (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici);

i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot (buoni ordinari del tesoro) e CCT, vincite e premi, ecc.);

le pensioni di guerra;

l'importo dell'assegno ordinario di invalidità calcolato senza tener conto dell'integrazione.

### **Assegno di invalidità e rendita Inail**

Dal 1° settembre 1995 l'assegno di invalidità non può essere cumulato con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa. In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall'Inps la differenza tra le due prestazioni. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti ("cristallizzazione") fino al riassorbimento del maggior importo pagato.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia: 20 anni di contribuzione, 65 anni di età se uomo e 60 anni se donna. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.

L'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità inizia dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. L'assegno ha validità triennale e può essere confermato, su domanda del beneficiario, per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.

### **Il ricorso**

Nel caso in cui la domanda di assegno di invalidità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;  
inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;  
presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.

Al fine di garantire l'autonomia e l'integrazione delle persone disabili, sono state adottate, nel corso degli ultimi anni, alcune misure di carattere sia generale che settoriale.

### **LA PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI**

In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, l'Inps eroga prestazioni di natura assistenziale (pensioni, assegni e indennità) agli invalidi civili

totali e parziali, ai ciechi e ai sordomuti, che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.

Il riconoscimento dell'invalidità civile spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari tramite le commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali (ASL). L'Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile delle prestazioni ma, in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandarne all'Inps anche il riconoscimento.

Per l'attribuzione della pensione agli invalidi civili vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente.

#### I LIMITI DI REDDITO

	<b>Tipo di prestazione</b>	Limite reddito invalidi civili	
		<b>Limite di reddito personale annuo</b>	<b>Importo mensile</b>
<b>invalidi civili</b>	Assegno di assistenza	€ 4.171,44	€ 242,84
<b>invalidi civili</b>	Indennità di frequenza minori	€ 4.171,44	€ 242,84
<b>invalidi civili</b>	Pensione di inabilità	€ 14.238,75	€ 242,84
<b>invalidi civili</b>	Indennità di accompagnamento	senza limite	€ 455,42
<b>sordomuti</b>	Pensione	€ 14.238,75	€ 242,84
<b>sordomuti</b>	Indennità di comunicazione	senza limite	€ 228,63
<b>ciechi civili</b>	Pensione ciechi assoluti (*)	€ 14.238,75	€ 262,62
<b>ciechi civili</b>	Pensione ciechi parziali: assegno decimisti	€ 6.845,58	€ 180,21
<b>ciechi civili</b>	Pensione ventesimisti	€ 14.238,75	€ 242,84
<b>ciechi civili</b>	Indennità ventesimisti	senza limite	€ 167,48
<b>ciechi civili</b>	Indennità di accompagnamento	senza limite	€ 703,56

\* Se il cieco è ricoverato, la pensione è di € 242,84.

La domanda (su modulo rilasciato dalle ASL) per ottenere le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti deve essere presentata all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per residenza, oppure può essere presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.

Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.

#### L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (Legge n. 18, 11/2/1980)

L'indennità spetta alle persone disabili con invalidità al 100% e con necessità di assistenza continua. E' compatibile con la pensione di inabilità e anche con l'eventuale retribuzione lavorativa in quanto non esiste incompatibilità con lo svolgimento di un lavoro (art. 1, comma 3, Legge n. 508 del 21/11/1988). Non sono previsti limiti di reddito né sono richieste ulteriori condizioni oltre al non ricovero in istituto della persona titolare.

Per il 2006 l'importo mensile è fissato in € 450,78.

\*\*\*

Le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi delle persone disabili, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali loro previste.

#### Agevolazioni per i figli a carico.

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta, fino al 31 dicembre 2006, una deduzione dal reddito imponibile di 3.700 euro. Tale importo non è fisso ma diminuisce con l'aumentare del reddito conseguito nell'anno.

Dal 1° gennaio 2007, le deduzioni per i familiari a carico sono state sostituite da detrazioni di imposta e, di conseguenza, le detrazioni per il figlio portatore di handicap sono così stabilite:

- per il figlio di età inferiore a tre anni: 1.120 euro;
- per il figlio di età superiore a tre anni: 1.020 euro.

Anche le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta ed il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo è di 95.000 euro.

#### Agevolazioni per i veicoli

- possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto;
- esenzione dal bollo auto;
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

#### Detrazione per ausili tecnici e informatici

Per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, è prevista una detrazione del 19% dall'Irpef calcolata sull'intero ammontare della spesa (senza togliere la franchigia di 129,11 euro). Ne possono usufruire sia i portatori di handicap sia chi ne ha il carico fiscale. Si fa presente che per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che il reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a 2.840,51 euro. Ai fini di tale limite non si tiene conto dei redditi esenti, quali le pensioni sociali, le indennità, gli assegni e le pensioni erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili.

La detrazione riguarda le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa. Vi rientrano anche le spese di acquisto e mantenimento del cane guida per i non vedenti e le spese sostenute per i servizi di interpretariato per i sordomuti. E' possibile usufruire delle agevolazioni fiscali anche per l'abbonamento ad un servizio che consente la richiesta rapida di soccorso attraverso una linea telefonica. A tal fine è necessario che la persona disabile sia in possesso di una

specifica certificazione del medico specialista dell'Asl di appartenenza che attesti la valenza del sussidio per i suddetti scopi.

Inoltre, nel caso gli ausili tecnici o informatici servano a compensare limitazioni funzionali derivanti da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, le persone disabili interessate possono usufruire anche dell'Iva agevolata al 4%.

Le due agevolazioni – detrazione del 19% dall'Irpef e Iva agevolata – sono cumulabili.

*Riguardo la richiesta del Comitato dei diritti sociali, contenuta nelle Conclusioni 2007, circa lo status giuridico della lingua dei segni in Italia, si fa presente che, allo stato attuale, non vi è ancora un riconoscimento ufficiale della stessa. Tuttavia, il governo italiano, all'atto della ratifica della Convenzione globale per i Diritti Umani delle persone disabili, ha confermato il proprio impegno a riconoscere la Lingua dei Segni Italiana con una propria legge. A tal fine, è stato approvato in via preliminare in Consiglio dei Ministri, un disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sordi alla vita collettiva". Il d.d.l. riconosce e promuove l'acquisizione e l'uso della lingua dei segni italiana, orale e scritta, da parte delle persone sordi, anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione.*

#### Detrazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche

E' prevista una detrazione d'imposta del 36% (del 41% solo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006) sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

#### Detrazione per spese sanitarie

E' possibile dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

#### Detrazione per l'assistenza personale

Si possono dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

Fino al periodo d'imposta 2006, era prevista una deduzione dal reddito imponibile di un importo massimo di 1.820 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Come per la deduzione per i familiari a carico, tale agevolazione compete in misura diversa a seconda del reddito complessivo del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore ai 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

## Trasporto pubblico

Nel corso degli anni, alcuni provvedimenti sono intervenuti con l'intento di agevolare la mobilità dei disabili con i mezzi pubblici. Oltre a quanto previsto dal D.P.R. 384/78 (accessibilità a bus, metropolitana, riserva di posti, ecc.), l'art. 26 della legge 104/92 impone a Regioni e Comuni di assicurare la mobilità delle persone disabili e di supplire con mezzi adeguati alla carenza o all'assenza del trasporto pubblico laddove è mancante.

In diversi comuni sono in vigore tariffe ridotte per persone disabili, oltre alla possibilità di usufruire del servizio taxi gratuitamente o a tariffa ridotta.

Nel 2005 circa il 14,4% delle persone con disabilità ha dichiarato di aver utilizzato il treno, il 10,5% il pullman ed il 24,1% gli autobus urbani (ISTAT 2005).

## Trasporto ferroviario

Con l'obiettivo di rendere tutti ugualmente abili al trasporto ferroviario, l'Ente Ferrovie dello Stato, in collaborazione con le associazioni dei disabili (Associazione Disabili Visivi, Associazione Guida Legislazione Handicappati Trasporti, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, Associazione Privi della Vista e Ipovedenti, E.N.S. Ente Nazionale Sordi, Federazione Associazioni Italiane Spina Bifida e Idrocefalo, Famiglie Italiane Associate Difesa Diritti Audiolesi, Lega Arcobaleno, Unione Italiana Ciechi), ha recentemente promosso il "Pacchetto Blu", prima tappa di un percorso per il miglioramento degli standard di assistenza, sicurezza e comfort di treni e stazioni per le persone affette da gravi invalidità. Il Pacchetto prevede l'estensione ad ulteriori 26 stazioni dei servizi di assistenza, già presenti in 225 stazioni; l'adozione di procedure semplificate per ridurre i tempi di attivazione del servizio e l'acquisto di 75 nuovi carrelli elevatori. Inoltre, a breve sarà possibile acquistare il biglietto on line attivando automaticamente il servizio assistenza.

In 225 stazioni è già possibile prenotare telefonicamente il servizio disabili, ottenere accoglienza e assistenza in stazione, nonché l'accompagnamento al treno, la salita e la discesa tramite carrelli elevatori. I centri assistenza disabili (CAD), presenti nelle principali stazioni, sono stati ribattezzati "Sale Blu", con segnaletica facilmente visibile. Inoltre, a seguito della semplificazione delle procedure di assegnazione del posto ed all'adozione di una nuova banca dati centralizzata, si sono ridotti i tempi per la richiesta del servizio che, nel 2006, ha garantito l'assistenza a 150.000 disabili.

A breve, le persone disabili potranno prenotare on line il posto a loro riservato e ritirare poi il biglietto direttamente al centro di assistenza o alle macchine self service presenti nella maggior parte delle stazioni.

Si ricorda che il disabile in quanto tale non ha diritto a nessuna riduzione sul prezzo del biglietto. L'Ente Ferrovie dello Stato ha istituito una speciale carta (**Carta Blu**), per quei disabili che hanno diritto all'accompagnatore. La **Carta Blu** può essere richiesta alle biglietterie delle stazioni o ai centri di accoglienza, previa presentazione della

certificazione attestante la necessità dell'accompagnamento rilasciata dalla commissione medica per il riconoscimento dell'invalidità civile dell'Unità Sanitaria Locale.

La validità della Carta è di cinque anni. Qualora l'invalidità sia stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione di inabilità rilasciata e comunque non superiore a cinque anni. La Carta consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto, al prezzo intero previsto per il treno utilizzato, per sé e per il proprio accompagnatore. Tuttavia, nel caso di utilizzo di treno Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar Italia, Eurostar City Italia, Tbiz o di servizio in vettura letto o cuccetta, l'accompagnatore deve essere in possesso del relativo cambio servizio a prezzo intero.

La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione della riduzione accordata ai ragazzi ed agli elettori.

Sui treni internazionali i clienti non vedenti o diversamente abili in possesso della certificazione richiesta per i viaggi nazionali, possono usufruire della tariffa ridotta "Disabled" ed i loro accompagnatori della tariffa ridotta "Disabled Companion".

### Trasporto aereo

Le disposizioni concernenti l'assistenza agli utenti disabili che si avvalgono di questo mezzo di trasporto sono fissate dalle compagnie aeree. L'assistenza è garantita ai disabili sia a terra che durante il volo.

In molti aeroporti si sono istituiti servizi di informazione ed assistenza a favore dei disabili, denominati "sala amica" o "courtesy corner".

### Trasporto privato

Le persone disabili possono beneficiare, oltre che delle citate agevolazioni fiscali per l'acquisto del veicolo, anche di agevolazioni per la circolazione e la sosta. Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 348/78 e dal D.P.R. 503/96, gli automezzi che trasportano disabili possono sostare e circolare in zone a traffico limitato, nelle corsie preferenziali aperte ai mezzi pubblici e taxi e sostare in zone dove vige il divieto purché non intralcino il traffico. Tali veicoli, anche se muniti di contrassegno, non possono sostare in corrispondenza di corsie riservate, di zone di preselezione, di attraversamenti pedonali zebrati, degli spazi di fermata degli autobus e di isole pedonali.

Il mezzo deve avere esposto l'apposito contrassegno, rilasciato dal Comune di residenza. Il contrassegno è strettamente personale ed ha validità di cinque anni.

Secondo i dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a maggio del 2006 erano state rilasciate 689.467 patenti speciali di tutti i tipi. Ogni 1000 patenti in vigore ve ne sono 19 di tipo speciale. I possessori di tali patenti sono per il 77% uomini e per il restante 23% donne.

Circa il 52,5% delle persone con disabilità tra i 25 ed i 64 anni di età guida l'automobile. (ISTAT 2005).

## Abitazione

La Legge n. 269 del 29.11.2004 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431"*) ha previsto delle misure in favore dei conduttori soggetti a procedure esecutive di sfratto, che siano o che abbiano nel proprio nucleo familiare degli ultrasessantacinquenni o delle persone in grave stato di handicap. I conduttori, per beneficiare di tali misure, devono dimostrare di non disporre di un'altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare; di godere della sospensione della procedura esecutiva; di essere in possesso dei requisiti economici previsti dalla legge n. 388/2000. A tali soggetti è concessa la possibilità di stipulare, con i rispettivi locatari, dei nuovi contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto mesi.

Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione della durata massima di due anni, non rinnovabili né prorogabili. Gli enti assicurano il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario per gli eventuali danni arrecati. Gli alloggi locati dagli enti sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti precedentemente indicati. Il locatore ed il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, possono stipulare direttamente un nuovo contratto di locazione, anche prima della scadenza del contratto stipulato con l'ente locale. In questo caso, per il nuovo contratto, non prevista alcuna forma di proroga o di rinnovo automatico, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti.

Inoltre, gli enti locali possono stipulare, sempre in qualità di conduttori, dei contratti di locazione di durata triennale - prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo fra le parti contraenti – per alloggi da destinare in concessione alle persone che si trovino nelle condizioni di disagio precedentemente descritte. Il canone è stabilito dagli accordi vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione.

Agli enti locali viene assegnato un contributo a parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso, che viene erogato in un'unica soluzione.

A tal fine sono stati stanziati, per l'anno **2005**, € 7.300.000 e, per il **2006**, € 10.081.000.

## Barriere architettoniche

Come illustrato nel precedente rapporto, la legislazione italiana prevede la possibilità di contributi a fondo perduto a carico dello Stato e della Regione per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle proprie abitazioni. L'art. 10 della legge n. 13/89 concede contributi per l'adeguamento di bagni, cucina, scale, porte, ecc. La prassi prevede la presentazione della domanda al Sindaco del Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno. Ai sensi dell'art. 11 della legge citata, la domanda deve contenere la descrizione, anche sommaria, delle opere nonché la spesa prevista. Il contributo è erogato in rapporto alla spesa sostenuta: totale copertura fino a € 2.582; da € 2.582 a € 12.911 il contributo è di € 2.582 + 25% della spesa eccedente i primi € 2.582; da € 12.911 a € 51.645 il

contributo sarà il 5% della spesa eccedente i primi € 12.911. Tutte le attrezzature ed i lavori inerenti l'abbattimento sono soggetti all'IVA al 4% (D.P.R. n. 633/72). Chiunque, inoltre, può accedere alla detrazione del 41% sulle spese sostenute per i lavori che riguardino ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie ed eliminazione delle barriere architettoniche, con la dichiarazione dei redditi, purché i pagamenti siano stati effettuati a mezzo bonifico bancario.

L'art. 28 della Legge n. 118/1971 pone l'obbligo di rendere accessibili gli edifici scolastici alle persone disabili al fine di garantire la frequenza scolastica a tutti. Tale principio è ribadito anche dall'art. 8 del DPR n. 348/1978 che, in maniera esplicita, impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne agli standard indicati dal DPR stesso. Tali edifici devono essere accessibili e devono prevedere almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica al loro accesso, dei posti auto riservati, la piena utilizzazione degli spazi da parte degli studenti con ridotte o impedisce capacità motorie e almeno un servizio igienico accessibile.

### Comunicazioni

E' stata recentemente approvata dall'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) una delibera recante "Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico". Si tratta di una serie di misure a tutela degli utenti disabili che prevedono, fra l'altro, l'invio di 50 SMS gratuiti al giorno per gli utenti sordi e 90 ore mensili di navigazione su internet gratuita per gli utenti ciechi.

Con il provvedimento dell'Agcom, entro fine anno, tutti gli operatori mobili dovranno consentire un'offerta specificamente dedicata agli utenti sordi che, oltre a permettere l'invio di almeno 50 SMS gratuiti al giorno, preveda anche prezzi più bassi del mercato anche per gli altri servizi di trasmissione dati, come MMS, Video chiamate e connessione ad Internet.

Per gli utenti non vedenti, le nuove regole stabiliscono che potranno usufruire di almeno 90 ore mensili di navigazione internet gratuita da rete fissa, a prescindere sia dal tipo di contratto che dall'operatore di accesso alla rete prescelto.

### Sport

Come indicato nel precedente rapporto, la **Legge 189/2003** "Norme per la promozione dello sport da parte delle persone disabili", disponeva l'assegnazione di contributi straordinari alla FISD (Federazione italiana sport disabili) per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica delle persone con disabilità.

Recentemente, sono state promosse diverse iniziative volte alla partecipazione delle persone disabili nell'attività sportiva. Un'iniziativa di primaria importanza è costituita dai Giochi della Gioventù, anche in virtù della fascia di soggetti disabili che interessa e le finalità che persegue. I Giochi, suddivisi in tre tipologie di abilità (atletiche, ginnico espressive e dei giochi di squadra con la palla) sono aperti a tutte e le scuole e a tutti gli alunni, con facilitazioni per i disabili. La manifestazione offre ai giovani della scuola secondaria di primo grado, un nuovo progetto formativo, che amplia ed integra le proposte di attività sportive oggi a disposizione della scuola, proponendo occasioni di partecipazione per tutti i ragazzi di ogni classe, avvicinandoli alla pratica sportiva in modo divertente, coinvolgente e motivante. L'obiettivo è valorizzare il gioco di squadra tramite l'identificazione del gruppo/classe. Alla base del progetto vi è la **filosofia del "nessuno escluso"** : tutte le classifiche, infatti, sono stilate secondo parametri di uniformità al fine di consentire il confronto tra risultati ottenuti dalle singole squadre/classi, prescindendo dal numero dei ragazzi che le compongono.

### Tempo libero

Al fine di consentire alle persone disabili una maggiore partecipazione alla vita della collettività, in diverse città italiane sono state riadattate numerose sale cinematografiche per andare incontro alle esigenze di questa categoria di persone. Nei pressi delle sale sono spesso presenti parcheggi con posti riservati ai disabili. Le sale dispongono di posti riservati e di servizi accessibili. Il biglietto è generalmente gratuito; in qualche caso è ridotto sia per la persona disabile che per il suo accompagnatore.

Altra iniziativa di rilievo è quella che stanno promuovendo numerose cooperative sociali nel settore del turismo: il cosiddetto "turismo sociale". Il termine intende indicare un tipo di turismo accessibile ad una fascia di popolazione molto allargata e rispettoso dell'ambiente, delle culture e dell'essere umano e, pertanto, in grado di tutelare le esigenze ed il diritto di viaggiare, di reperire evasione e riposo delle persone in situazione di svantaggio e particolarmente dei disabili. I soggiorni organizzati dalle cooperative sociali in località montane e marine tengono conto dell'esigenza delle persone disabili di usufruire di servizi più personalizzati e rispondenti ad alcuni bisogni particolari; spesso le attività con finalità ludiche, sportive, educative si affiancano a quelle assistenziali. In alcuni casi si sono riadattate delle case-vacanze ai bisogni delle persone con handicap, prevedendo camere più ampie del normale, bagni attrezzati, servizi di assistenza diurno e notturno, servizio infermieristico oltre all'animazione ed alla gestione del tempo libero.